



Deliberazione n. 33 del 11/12/2025

OGGETTO: PRIMA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE E INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO PER IL TRIENNIO 2025-2027

IL CONSIGLIO D'AMBITO

PREMESSO CHE:

- L'Autorità Rifiuti Piemonte (A.R. Piemonte) è la Conferenza d'Ambito regionale costituita, ai sensi della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1, in data 4 settembre 2023 con la sottoscrizione, presso il Notaio Ganelli di Torino, da parte dei Consorzi di Area Vasta, della Città di Torino, della Città metropolitana di Torino e delle Province, della Convenzione istitutiva (repertoriata al numero 56740).
- La L.R. n. 1/2018 ha previsto che A.R. Piemonte eserciti le funzioni di organizzazione e controllo del sistema impiantistico dell'ambito regionale.
- A.R. Piemonte, ai sensi della L.R. n. 1/2018, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni. È pubblica amministrazione a tutti gli effetti, a cui si applica il T.U.E.L. e il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto riguarda la contabilità.
- La Delibera di Giunta Regionale 3 luglio 2023, n. 16-7151, ha fornito le indicazioni in merito ai principali adempimenti connessi alla costituzione formale della Conferenza regionale e alla prima operatività dell'ente dal 1° gennaio 2024, ai fini della successione nei rapporti giuridici attivi e passivi, prevedendo la messa in liquidazione delle ATO provinciali dal 1-1-2024.
- Con deliberazione n. 4 dell'8 marzo 2024 sono stati condivisi gli indirizzi per la costituzione, il raggiungimento della piena operatività dell'ente e con deliberazione n. 7 del 4 giugno 2024 è stato approvato il primo Bilancio di previsione finanziario dell'ente 2024-2026. Con riferimento alla dotazione organica, l'Assemblea ha stabilito che, dalla data del passaggio del personale di ATO-R ad AR Piemonte e sino alla definizione di nuovo assetto organizzativo, l'ente opera con l'organizzazione minimale che ha governato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto la fase transitoria, derivante da ATO-R e che l'eventuale ampliamento dell'organico e la eventuale assunzione di un direttore saranno verificate nel corso del 2024 e programmate negli esercizi successivi. Pertanto, i dipendenti trasferiti da ATO-R ad A.R. Piemonte proseguono le loro mansioni senza soluzione di continuità secondo l'organizzazione, il ruolo e l'organigramma vigenti in ATO-R.
- Con Determinazione n. 1 del 30 settembre 2024 è stato disposto il trasferimento del personale (5 unità) in servizio presso ATO-R ad A.R. Piemonte con effetto dal 1° ottobre 2024, come disposto dalla Convenzione istitutiva, senza soluzione di continuità e secondo l'organizzazione, il ruolo e l'organigramma vigenti in ATO-R, in attuazione della deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 7 del 4 giugno 2024.

RILEVATO CHE:

- la Regione Piemonte, con nota prot. n. 13.140.50/LRR/3/2-2021A/3 del 14/03/2025 del Dirigente del settore Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore servizi ambientali ha confermato che in riferimento alle competenze funzionali attribuite dalla Legge Regionale n. 1/2018 alla Conferenza d'Ambito regionale, A.R. Piemonte è da considerarsi Ente regionale.
- A ulteriore conferma, a seguito del predetto parere, la Legge Regionale Piemonte 8 luglio 2025, n.9, ha disposto, all'articolo 56, che *"la Conferenza d'Ambito è soggetto di livello regionale e al personale si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale"*.

CONSIDERATO CHE trattasi di Ente di nuova istituzione e occorre costituire i fondi del salario accessorio del personale.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 26 in data odierna, con la quale, preso atto della natura giuridica di A.R. quale Ente regionale, è stato definito di costituire i fondi del salario accessorio dei dirigenti, del personale del comparto e delle E.Q. prendendo a riferimento i dati medi dei fondi del salario accessorio del personale della Regione Piemonte più recenti, riservandosi, pur tuttavia, nell'interesse dell'Ente, di apportare a tali valori medi eventuali aggiustamenti.

VISTA, a tal proposito, la relazione della ditta Dasein S.r.l., recepita nella predetta deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 26 in data odierna nella quale sono stati forniti i dati relativi al valore medio unitario del salario accessorio per la dirigenza dell'anno 2024 (ultimo disponibile) della Regione Piemonte precisando che, essendo la stessa una struttura complessa, tale valore medio comprende sia i dirigenti di I che di II livello e pertanto occorre definire il fondo di A.R. Piemonte, che non è una struttura complessa, tenendo conto della retribuzione di posizione media dei dirigenti di II fascia.

DATO ATTO CHE nel contratto integrativo per la dirigenza della Regione Piemonte dell'anno 2024 sono definiti i valori di retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia, dai quali viene ricavato il valore medio come di seguito evidenziato:

| FASCE | VALORE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | VALORE MEDIO |
|--------------|---|---------------------|
| FASCIA A | 61.780,00 | 47.859,50 |
| FASCIA B | 57.018,00 | |
| FASCIA C | 46.040,00 | |
| STAFF | 26.600,00 | |

PRESO ATTO CHE:

- nell'assetto organizzativo di A.R. Piemonte, come definito negli strumenti di programmazione dell'Ente, è prevista una posizione dirigenziale per l'Area Amministrativa, Giuridica e Finanziaria, a decorrere dall'anno 2025.
- Nello Statuto dell'Ente è prevista la figura del Direttore in relazione alla quale gli atti di programmazione (DUP e PIAO) demandano a successivo approfondimento la valutazione delle skill necessarie per tale ruolo e, di conseguenza, l'inserimento di tale figura nell'organizzazione.

RITENUTO, pertanto, di definire l'importo delle risorse stabili del fondo della dirigenza di A.R. Piemonte sulla base degli strumenti di programmazione prima indicati e sulla base del valore medio delle fasce dei dirigenti regionali, come sopra quantificato, tenuto conto che la struttura organizzativa è definibile di media complessità ed è ancora in fase di sviluppo sotto il profilo delle risorse umane e della piena operatività in via diretta di tutte le funzioni assegnate dal legislatore regionale.

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate e in questa fase di prima costituzione, di determinare il fondo della dirigenza, considerando il valore medio come sopra individuato già comprensivo della retribuzione di risultato.

PRECISATO INOLTRE CHE, in relazione alla figura del Direttore, prevista dallo Statuto, l'Ente si riserva di implementare il fondo per la quota parte ascrivibile allo stesso nel momento in cui gli strumenti di programmazione declineranno la sua copertura, limitandosi in questa fase a definire, ai fini del limite numerico e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 (limite complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche) i seguenti criteri per la sua determinazione:

- quota relativa alla retribuzione di posizione, pari al valore medio della dirigenza regionale, con riserva del CDA di valutare, altresì, per le maggiori responsabilità ascrivibili a tale figura, di accrescere il predetto valore medio sino al raggiungimento della misura massima prevista dalla fascia A regionale sopra indicata;
- quota relativa alla retribuzione di risultato, da definire nel rispetto del valore minimo previsto dal CCNL.

RITENUTO, pertanto, di costituire il primo fondo della dirigenza di A.R. Piemonte nell'importo complessivo di Euro 47.859,50, come da prospetto allegato.

RICHIAMATI:

- l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, il quale prevede che a decorrere dall'1.1.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
- l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 30.4.2019, n. 34, convertito dalla Legge 28.6.2019, n. 58, il quale prevede che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*.

CONSIDERATI, a tal proposito:

- l'articolo 57, comma 5, del C.C.N.L. 2019-2021 del C.C.N.L. il quale dispone che *“Gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”*.
- le pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti (tra cui deliberazione n. 17/2019 della Sezione autonomie Regione Lombardia, deliberazione n. 27/2021/PAR della Sezione di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 211/2022/PAR della Sezione di controllo per la Lombardia) nelle quali i magistrati contabili convengono che, a causa dell'assenza di un parametro di spesa per il personale dirigenziale nel 2016, è ragionevole che l'importo del fondo determinato ex novo possa condizionare, estensivamente, il riferimento cui assoggettare la spesa per il salario accessorio, pur sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- la deliberazione della Sezione regionale per la Lombardia del 16.12.2022, n. 121 nella quale afferma che, ai fini dell'istituzione della dirigenza *“non viene infatti in rilievo l'esigenza di garantire il salario accessorio medio riconosciuto al personale al 31 dicembre 2018 in presenza di un incremento della dotazione organica, quanto, piuttosto, la necessità di (ri)determinare, in via “figurativa”, il valore (e il conseguente limite) della spesa per il trattamento accessorio ex articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.”*
- Sulla base di questi assunti è possibile creare ex novo un fondo per il salario accessorio da corrispondere alle figure dirigenziali previste nell'Ente al di fuori del predetto limite.

DATO ATTO CHE A.R. Piemonte è un Ente di nuova istituzione e pertanto, in assenza di un parametro di spesa per il personale dirigenziale nel 2016, si individua l'importo del fondo, come sopra determinato, quale limite cui assoggettare la spesa per il salario accessorio, con riserva di integrare lo stesso con i criteri infra indicati nel momento in cui l'Ente riterrà di procedere alla copertura della figura del direttore.

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.7.2024.

VISTO, in particolare, l'articolo 8 del citato C.C.N.L. che al comma 1 stabilisce che in ciascun Ente le parti stipulano il contratto decentrato integrativo di durata triennale sulle materie indicate all'articolo 35 e che la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, tra quota destinata all'una e all'altra, siano negoziate con cadenza annuale nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 39 del medesimo C.C.N.L. e dell'articolo 57 del C.C.N.L. 17.12.2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 31 in data odierna con la quale è stata nominata la Delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 7, comma 4, del C.C.N.L. 16.7.2024, che risulta composta dal Segretario Generale dell'Ente.

RICHIAMATE, inoltre:

- la deliberazione dell'Assemblea d'ambito. n. 14 del 19 dicembre 2024 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 nel quale sono state stanziati le risorse per la costituzione dei fondi del salario accessorio per il personale dell'Ente;
- la deliberazione del CDA n. 3 del 28 febbraio 2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027.

DATO ATTO, PERTANTO CHE è necessario avviare il tavolo negoziale:

- per la stipula del contratto decentrato integrativo normativo per il triennio 2025-2027, relativo all'area della dirigenza, come previsto nel C.C.N.L.;

- per contrattare la destinazione delle risorse del fondo, tra posizione e risultato, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001.

EVIDENZIATO CHE il fondo risorse decentrate - parte economica - è finalizzato alla remunerazione della retribuzione di posizione da erogarsi in corso d'anno, nonché della retribuzione di risultato da erogarsi a consuntivo nell'anno successivo, sulla scorta della metodologia di valutazione che sarà adottata dall'ente.

RICORDATO CHE, secondo quanto previsto dal C.C.N.L., le risorse del fondo sono annualmente e integralmente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato e al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive.

CONSIDERATO CHE, conformemente a quanto previsto dalle relazioni illustrative allegate ai contratti nazionali di lavoro, le amministrazioni pubbliche, nell'espletamento delle attività correlate alla stipulazione dei contratti decentrati integrativi, devono garantire il rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede e, inoltre, che:

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposte dal competente organo di direzione politica;
- spetta all'organo di governo formulare le direttive datoriali sugli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili;
- le direttive devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, nonché fornire specifiche indicazioni in ordine alle scelte che devono presiedere all'utilizzazione delle risorse decentrate.

RITENUTO, quindi, ai fini dell'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del contratto integrativo normativo relativo all'area della dirigenza, per il triennio 2025-2027, e dell'ipotesi del contratto integrativo - parte economica anno 2025, di fornire alla Delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi per la trattativa con la parte sindacale.

PRESO ATTO CHE le risorse variabili del fondo possono essere incrementate secondo quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del C.C.N.L. dell'Area Funzioni Locali 2019-2021 del 16 luglio 2024 di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 e che tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

CONSIDERATO CHE spetta all'organo di governo valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio.

RITENUTO per la costituzione del primo fondo del salario accessorio del personale dirigente di non procedere all'integrazione del fondo utilizzando risorse aggiuntive secondo quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del C.C.N.L. 16.7.2024.

CONSIDERATO CHE l'Ente:

- rispetta gli equilibri (c.d. "pareggio di bilancio") di cui all'articolo 9 della Legge n. 243/2012, come rilevato in ultimo anche nel rendiconto della gestione 2024 approvato con deliberazione di Assemblea n. 4 del 30/04/2025;
- ha rispettato e rispetta altresì le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della Legge n. 296/2006;

DATO ATTO CHE le funzioni relative al Consiglio d'Ambito sono disciplinate dallo Statuto di A.R. Piemonte, al Titolo III, capi II e III.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'articolo 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'articolo 19 dello Statuto.

Preso atto della seguente votazione:

| | Presenti | Assenti |
|-----------------------|----------|---------|
| Paolo Foietta | X | |
| Fabrizio Vanni | X | |
| Angela Visentin | X | |
| Laura Graziella Bruna | | X |
| Valter Brustia | X | |

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 4

Favorevoli n. 4

Contrari n. 0

Il Consiglio d'Ambito, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Di costituire, per quanto indicato nelle premesse, il primo fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di A.R. Piemonte, così come risulta dal prospetto che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di formulare gli indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica in merito alla trattativa per la stipulazione del contratto integrativo normativo per il triennio 2025-2027 ed economico per l'anno 2025 e precisamente:
 - di limitare la contrattazione decentrata solo agli istituti e agli aspetti dei medesimi demandati a tale livello di contrattazione, ciò al fine di non generare clausole difformi che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, sono nulle e non possono essere applicate;
 - di destinare alla retribuzione di risultato il 20% delle risorse complessive del fondo;
 - di esprimere indirizzo di prevedere l'attivazione di misure di welfare integrativo destinando parte delle risorse del fondo nei limiti previsti dal vigente C.C.N.L..
 - di condizionare l'erogazione delle indennità di risultato, secondo quanto previsto dal CCNL Area della Dirigenza Funzioni Locali:
 - alla verifica del raggiungimento degli obiettivi con particolare riferimento a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge in ordine al rispetto delle tempistiche di pagamento delle fatture;
 - al miglioramento delle prestazioni derivanti dal raggiungimento degli obiettivi certificati dalla relazione sulla performance del Nucleo di Valutazione:
 - al perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione;
 - al conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia delle attività e dei servizi istituzionali e al miglioramento del benessere organizzativo;
 - all'utilizzo di tutte le risorse finanziarie e delle capacità manageriali a disposizione dell'amministrazione, al fine di sviluppare le competenze e la performance dei collaboratori e all'effettiva applicazione del criterio della differenziazione salariale come previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 150/2009;
 - i compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della vigente normativa, dovranno essere collegati esclusivamente al riconoscimento del merito e al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo o individuali, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano per la performance, alle responsabilità connesse e alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati sulla base del sistema di valutazione.
- 3) Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere.
- 4) Di dare atto che l'importo complessivo del fondo, come in premessa determinato, costituisce limite ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017.
- 5) Di dare atto, infine, che l'importo complessivo del fondo, maggiorato dei corrispondenti oneri riflessi, trova

copertura, per la quota di competenza, negli stanziamenti previsti nel bilancio 2025 alla Missione 1 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Programma 10 - Risorse Umane, sui quali verranno assunti appositi impegni di spesa.

- 6) Di demandare al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica l'avvio della contrattazione decentrata integrativa normativa per il triennio 2025-2027 e la formale costituzione, in via definitiva, del primo Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali.
- 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Russo
(f.to in originale)

Il Presidente
Dott. Paolo Foietta
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile
Dott. ssa Federica Canuto
(f.to in originale)

ALLEGATO

| RISORSE ANNO 2025 P C.C.N.L. PERSONALE DIRIGENTE - AREA FUNZIONI LOCALI - DEL 17.12.2020 | | |
|---|---|------------------|
| RISORSE STABILI ANNO 2025 - escluso oneri e IRAP | | |
| Fonte | Descrizione | Euro |
| Articolo 57 comma 2, lett. a) CCNL 17.12.2020 triennio 2016-2018 | Unico Importo consolidato - | 47.859,50 |
| Articolo 57 comma 2, lett. a) CCNL 17.12.2020 triennio 2016-2018 | RIA personale cessato dal servizio | 0,00 |
| Articolo 56 comma 1 CCNL 17.12.2020 triennio 2016-2018 | Incremento risorse dall'1/1/2018, per indennità posizione e risultato di un importo pari al 1,53% monte salari 2015 dirigenti | 0,00 |
| Articolo 39, comma 1, CCNL 16.7.2024 | Incremento risorse dall'1/1/2021, per indennità posizione e risultato di un importo pari al 2,01% monte salari 2018 dirigenti | 0,00 |
| Articolo 33, comma 2, D.L. 30.4.2019, n. 34 | Adeguamento Fondo per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 | 0,00 |
| TOTALE RISORSE STABILI | | 47.859,50 |
| RISORSE VARIABILI ANNO 2025 - escluso oneri e IRAP | | |
| Articolo 57 comma 2, lett. b) CCNL 17.12.2020 triennio 2016-2018 | Risorse previste da disposizioni di legge - articolo 43 della Legge n. 449/1997 | 0,00 |
| Articolo 39, comma 3, CCNL 2022 | Incremento risorse stabili 0,22% monte salari 2018 (0,22% di Euro 252.501,00) Anno 2025 | 0,00 |
| Articolo 57 comma 2, lett.d) CCNL 17.12.2020 triennio 2016-2018 | Somme connesse all'applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione ex art. 60 | 0,00 |
| Articolo 57 comma 2, lett.e) CCNL 17.12.2020 triennio 2016-2018 | Risorse autonomamente stanziate dagli Enti a carico del bilancio per adeguare il fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali | 0,00 |
| Articolo 57 comma 3, CCNL 17.12.2020 triennio 2016-2018 | Economie residue anno precedente | 0,00 |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | | 0,00 |
| TOTALE FONDO ANNO 2025 - escluso oneri e IRAP | | 47.859,50 |